

**COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI**  
**Provincia di Venezia**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Sessione straordinaria. I convocazione. Seduta del 30.07.2010

OGGETTO

*Individuazione delle zone non metanizzate del territorio del Comune di Cavallino-Treporti ai fini della riduzione del prezzo per il gasolio e per i GPL impiegati come combustibili per riscaldamento (art. 12 comma 4 L. n. 488/1999).*

L'anno **duemiladieci**, il giorno **trenta** del mese **luglio** alle ore **20.30** nella Sala delle Adunanze, regolarmente convocato ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/00, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

1. ORAZIO CLAUDIO	P	12. BATTAGLIARIN RENATO	P
2. CASTELLI CLAUDIO	P	13. LAZZARINI MATTIA	P
3. BODI MIRCO	P	14. CECCATO PAMELA	A
4. BOZZATO SANDRA	P	15. NESTO ROBERTA	P
5. ZANELLA LUCIA	P	16. VANIN MONICA	A
6. VIANELLO MASSIMO	P	17. BERTON FRANCESCO	P
7. ROSSI JURIS	P	18. BOZZATO LETIZIA	P
8. BARBERINI LUCIA	P	19. CHIARANDA FRANCESCO	P
9. BOTTAN ERICA	P	20. VANIN ERMINIO	P
10. ENZO DIEGO	P	21. ZANELLA ANGELO MICHELE	P
11. TAGLIAPIETRA GIORGIA	P		

P= Presente, A=Assente

Partecipano alla seduta il Vice Segretario Generale dott. Dino Daniele Bonato e gli Assessori esterni Scarpa Elisa, Vian Roberto.

Il Presidente, Giorgia Tagliapietra, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato, chiamando a fungere da Scrutatori i Consiglieri: Enzo D., Zanella L. Berton F.

OGGETTO: Individuazione delle zone non metanizzate del territorio del Comune di Cavallino-Treporti ai fini della riduzione del prezzo per il gasolio e per i GPL impiegati come combustibili per riscaldamento (art. 12 comma 4 L. n. 488/1999).


***Regolarità Tecnica***

Il sottoscritto Ing. Andrea Gallimberti , Responsabile del Settore Tecnico, formula parere tecnico **Favorevole** in relazione alla proposta di deliberazione di seguito riportata.

Il Responsabile del

Settore Tecnico

Ing. Andrea Gallimberti



**OGGETTO: Individuazione delle zone non metanizzate del territorio del Comune di Cavallino-Treporti ai fini della riduzione del prezzo per il gasolio e per i GPL impiegati come combustibili per riscaldamento (art. 12 comma 4 L. n. 488/1999).**

Il Presidente passa quindi alla lettura del quinto punto all'odg. e cede la parola all'assessore esterno Vian per una breve illustrazione all'argomento.

Poi cede la parola al consigliere A. Zanella della lista civica Amministrare Cavallino-Treporti che sottolinea come sia importante ragionare in termini di rete al fine di recuperare entrate dal noleggio delle reti che dovrebbero essere affittate ai gestori i quali, al contrario, non pagano nulla.

## **II CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'art. 8 della legge n. 448/98 in tema di tassazione sulle emissioni di anidride carbonica e misure compensative;

Visto l'art. 12, comma 4, della legge n. 488/99, che sostituisce la lettera c) del comma 10 dell'art. 8 della citata legge n. 448/98, il quale prevede che, al fine di compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento dell'accisa applicata al gasolio usato come combustibile per riscaldamento ed ai gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come combustibile per riscaldamento anche miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi, si applichi una riduzione del costo del predetto gasolio non inferiore a £ 200 (oggi €. 0,1032) per ogni litro ed una riduzione del costo dei sopra citati gas di petrolio liquefatti corrispondenti al contenuto di energia del gasolio medesimo. Tale beneficio non è cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise;

Rilevato che la modifica di cui sopra stabilisce che i benefici sono applicabili ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella Zona climatica E di cui al D.P.R. 412/93, e individuate annualmente con delibera del Consiglio degli enti locali interessati;

Vista la Determinazione dell'agenzia delle Dogane del 03/04/02, che estende i suddetti benefici anche alle frazioni parzialmente non metanizzate ricadenti nella Zona climatica E, ancorchè nella stessa frazione sia ubicata la sede comunale;

Atteso che il Comune di Cavallino-Treporti ricade nella Zona climatica E di cui al D.P.R. n. 412/93 ed è escluso dall'elenco dei Comuni non metanizzati approvato con decreto del Ministero delle Finanze 9/3/99 come successivamente modificato ed integrato;

Vista la Circolare del Comitato Tecnico Professionale G.P.L. del 08/02/01, che quantifica, a decorrere dal 16 Gennaio 1999 fino al 2 Ottobre 2000, in £ 200 (oggi €. 0,1032) al litro per il gasolio uso riscaldamento ed in £ 258 (oggi €. 0,1332) al Kg per il G.P.L. uso riscaldamento, comprensivi di Iva, il beneficio in oggetto;

Viste le determinazioni della competente direzione dell'Agenzia delle Dogane del 23 Gennaio 2001, del 31 Gennaio 2001 e del 18 Febbraio 2001, in ordine all' inizio dell' applicazione della riduzione del costo ed al diritto al rimborso per il periodo pregresso;

Visto l'art. 4 del D.L. n. 268 del 30/09/2000, con cui si stabilisce un aumento del beneficio in oggetto di 50 £ (oggi €. 0,0258) al litro per il gasolio uso riscaldamento e di 50 £ (oggi €. 0,0258) al Kg. per il G.P.L. uso riscaldamento, a decorrere dal 03/10/2000 e fino al 31/12/2000;

Visto l'art. 27, Legge n.388 del 23/12/2000, che stabilisce una prima proroga dell'aumento del beneficio di cui sopra fino al 30/06/01;

Visto l'art. 1 del D.L. n. 246 del 30/06/01, che stabilisce una seconda proroga dell'aumento del beneficio di cui sopra fino al 30/09/01;

Visto l'art. 5 del D.L. n. 356 del 01/10/01, che stabilisce una terza proroga dell'aumento del beneficio di cui sopra fino al 31/12/01;

Visto l'art. 3 del D.L. n. 452 del 28/12/01, che stabilisce una quarta proroga dell'aumento del beneficio di cui sopra fino al 30/06/02;

Visto l'art. 1 del D.L. n.138 del 08/07/02, che stabilisce una quinta proroga dell'aumento del beneficio di cui sopra fino al 31/12/02;

Visto l'art. 21 della Legge n. 289 del 27/12/02, che stabilisce una sesta proroga dell'aumento del beneficio di cui sopra fino al 30/06/03;

Visto l'art. 17-bis comma 1 della Legge n. 200 del 01/08/03, che stabilisce una settima proroga dell'aumento del beneficio di cui sopra fino al 31/12/03;

Visto l'art. 2 comma 12 lettera d) della Legge n. 350 del 24/12/03, che stabilisce un'ottava proroga del beneficio di cui sopra fino al 31/12/04;

Visto l'art. 17-bis comma 2 della Legge n. 200 del 01/08/03, che stabilisce che l'ente locale è tenuto ad adottare una nuova delibera di Consiglio solo se è mutata la situazione di non metanizzazione della frazione;

Visto l'art. 1 comma 115 lett. c) della Legge n. 266 del 23 Dicembre 2005 (Legge Finanziaria 2006), il quale stabilisce un'ulteriore proroga del beneficio previsto dall'art. 4 del D.L. n. 268 del 30/09/2000, fino al 31/12/06;

Visto l'art. 1 comma 115 lett. f) della Legge di cui al capoverso precedente, il quale stabilisce una proroga fino al 31/12/06 dell'estensione del suddetto beneficio anche alle frazioni parzialmente non metanizzate ricadenti nella Zona climatica E, ancorchè nella stessa frazione sia ubicata la sede comunale;

Visto l'art. 1 comma 394 lettera f) della L. 296/06 (Legge finanziaria 2007), il quale stabilisce un'ulteriore proroga fino al 31/12/07 delle disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'art. 13, comma 2, della Legge 28 Dicembre 2001, n. 448;

Visto l'art. 2 comma 240 della L. 244/2007 (Legge finanziaria 2008), il quale stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa e fino al 31 dicembre 2008 si sarebbero applicate le disposizioni fiscali sul gasolio e sul GPL impiegati in zone montane ed in altri specifici territori nazionali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

Vista la L. 191 del 23/12/2009 (Legge Finanziaria 2010), nonché la Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 12/4/2010 prot. n. 41017 che dispongono che "l'agevolazione deve considerarsi applicabile a tutto il territorio comunale che si trova al di fuori del centro abitato ove è ubicata la sede municipale, sempreché in detto territorio le porzioni edificate non metanizzate siano state individuate con delibera consiliare";

Viste le planimetrie della rete di distribuzione del gas metano aggiornata al 31/12/2009, trasmesse da Italgas al Comune ed acquisite agli atti con prot. n. 7132 del 16/3/2010;

Ritenuto di provvedere all'individuazione delle zone non metanizzate comprese nel Comune di Cavallino Treporti, di cui alla allegata planimetria dedotta dalla rete di distribuzione del gas metano con una distanza di 50 m per lato;

Ritenuto abbiano diritto alla agevolazione tutti i lotti completamente o parzialmente ricompresi nelle aree individuate (campitura gialla), mentre gli altri non ne hanno diritto;

Richiamate le proprie precedenti delibere n.21 del 30/05/01, n. 6 del 18/02/03, n. 56 del 29/09/03, n. 6 del 31/01/06, n. 49 del 31/07/06 e n. 70 del 27/11/07 e n. 19 del 19/3/2009;

Visti i pareri di regolarità di cui all'art. 49 del Dlgs 18/08/00 n. 267;

Con votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge, dai n. 19 consiglieri presenti e votanti;

#### **DELIBERA**


1. Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al penultimo periodo del punto 4 della lettera c) del comma 10 dell'art. 8 della Legge n.488/98 come sostituita dal comma 4 dell'art. 12 della legge n. 488/99, di individuare le zone del territorio del Comune di Cavallino-Treporti non metanizzate intese come previsto dall'art. 4, comma 2, del D.L. n.268/2000 e s.m.i., in quelle non servite dalla rete del gas metano indicate nella planimetria allegata;
2. Di comunicare la presente deliberazione al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato nonché di disporre la prescritta pubblicità.

Con successiva votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge, dai n. 19 consiglieri presenti e votanti

#### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D.Lgs.n.18/08/2000, n. 267.

Per approvazione e conferma del presente verbale, sottoscrivono:

  
Il Presidente  
Giorgia Tagliamonte  
*Giorgia Tagliamonte*

  
Il Vice Segretario Generale  
dott. Dino Daniele Bonato  
*Dino Daniele Bonato*

N. .... Registro Pubblicazioni

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

dal 07 SET. 2010

al 22 SET. 2010

Il Pubblicatore

Il sottoscritto Segretario Generale,

**ATTESTA**

- La presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 07 SET. 2010
- È divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3°, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e in assenza di richiesta di controllo ai sensi art. 127 1° e 2°, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 in data 18 SET. 2010



Il Segretario Generale